



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

N°32 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Approvazione tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per anno di imposta 2019
----------------	---

Oggi **cinque** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 17:45, nella sede del Comune di Mira si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

		Presenti/Assenti
Dori Marco	Sindaco	P
Bolzoni Gabriele	Vice Sindaco	P
Barberini Maurizio	Assessore	P
Sacco Francesco	Assessore	P
Baldan Vanna	Assessore	P
Tessari Elena	Assessore	P
Poppi Chiara	Assessore	P
Zaccarin Fabio	Assessore	P

Presenti 8

Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Piras Guido.

Dori Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Approvazione tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per anno di imposta 2019
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 507 del 15/11/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" che ha rivisto e armonizzato, tra l'altro, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 29/2/2000 e s.m.i.;

Premesso che questo comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità e di sostituirla con un canone patrimoniale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 29 del 24/2/1994 è stata istituita, ai sensi dell'art. 43 comma 1° del D.Lgs. 507/1993, la categoria speciale, la cui superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 % di quella del centro abitato;

Atteso che ai sensi dell'articolo 14 "Categorie delle località" del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stata prevista l'applicazione di una maggiorazione tariffaria alla categoria speciale nella misura del 120%;

Considerato che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *"Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12/2/2001, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999, si è provveduto, con decorrenza 1/1/2001 alla determinazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, applicando alle tariffe base i seguenti aumenti:

1. maggiorazione del 120% per la categoria speciale;
2. aumento del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;
3. aumento del 20% per le superfici inferiori al metro quadrato;

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l' art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

Visto il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12/2/2001 si sono intese

come prorogate di anno in anno;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Rilevato che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

Ritenuto che si è reso necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita: "*c.919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.*";

Vista la sopra citata Deliberazione n. 73 del 12/2/2001 in forza della quale le tariffe approvate non tengono conto della sopra citata disposizione normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2019 ed in particolare della possibilità di maggiorare le tariffe fino al 50 per cento ma solo per le superfici superiori al metro quadrato;

Considerato che in seguito all'entrata in vigore della succitata disposizione legislativa è necessario prendere atto che le tariffe approvate con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12/2/2001 necessitano di essere adeguate alla sopravvenuta novella legislativa per la parte

relativa alle superfici imponibili fino al metro quadrato per le quali è applicabile la sola misura tariffaria prevista dal D.Lgs. 507/1993 come rideterminate per la pubblicità ordinaria dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001;

Ritenuto di rettificare la Deliberazione di G.C. n. 73 del 12/2/2001 disponendo la determinazione delle nuove tariffe per il 2019;

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: "1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

Verificato che il Comune di MIRA al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 38.573 e quindi rientra nella Classe III al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "*L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.*";

Vista la deliberazione di C.C. n.79 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2019/2021 il quale riporta un gettito annuo stimato di € 216.000,00 di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sostanzialmente in linea con le previsioni del 2018;

Ritenuto avvalersi della possibilità di aumento delle tariffe prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire un sostanziale mantenimento dei livelli di gettito derivanti dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo per far fronte alle eventuali istanze di rimborso da parte dei contribuenti;

Ritenuto a tale scopo prevedere, a decorrere dal 1/1/2019, le seguenti tariffe:

- maggiorazione del 50,00% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato. Le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto allegato sub lett. a) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le tariffe come sopra maggiorate consentono incassi stimati in € 205.000,00 annui, in misura dunque leggermente inferiore per circa € 11.000,00 rispetto agli incassi annui previsti nel bilancio di previsione triennale 2019/2021, per effetto della non applicabilità dell'aumento alle superfici fino al metro quadrato;

Considerato che il minor gettito di € 11.000,00 concernente imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che si realizzerà nel bilancio di previsione triennale 2019/2021 trova compensazione con la previsione di maggior gettito di € 11.000 per recupero evasione IMU (che passa dai 200.000,00 previsti a € 211.000,00), dando atto che alla regolazione contabile suddetta si provvederà mediante la predisposizione di apposita variazione del bilancio di previsione triennale 2019/2021 approvato con delibera di C.C. 79/2018;

Dato atto che con determinazione n. 157 del 28/4/2016 è stata affidata la concessione del servizio delle pubbliche affissioni e dell'accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi e aree pubbliche, alla ditta ABACO S.p.a. di Padova, per il periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2020;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, differito una prima volta dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che le tariffe relative a imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12/2/2001, vengono sostituite, a partire dal 1/1/2019 con le tariffe approvate con il presente atto;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'articolo 14 "Categorie delle località" del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è prevista l'applicazione di una maggiorazione tariffaria alla categoria speciale, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 29 del 24/2/1994, nella misura del 120%;
- 4) di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Mira, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001 -, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento) come sviluppate nel prospetto allegato sub lett. a) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di prendere atto che le tariffe di cui al punto precedente avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;

- 6) di prendere atto che il minor gettito di € 11.000,00 concernente imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che si realizzerà nel bilancio di previsione triennale 2019/2021 trova compensazione con la previsione di maggior gettito di € 11.000 per recupero evasione IMU (che passa dai 200.000,00 previsti a € 211.000,00), dando atto che alla regolazione contabile suddetta si provvederà mediante la predisposizione di apposita variazione del bilancio di previsione triennale 2019/2021 approvato con delibera di C.C. 79/2018;
- 7) di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 9) di prevedere la pubblicazione della presente delibera nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Approvazione tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per anno di imposta 2019
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Generale
Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

Classe III^A - Tariffe D.Lgs. 507/93

TARIFFE 2019

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

	Zona Categoria NORMALE	Zona Categoria SPECIALE (+120%)
<u>PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12 del D.lgs. 507/93)</u>		
<u>Annuale e per ogni metro quadrato</u>		
Per superficie fino a 1 mq	15,493	34,084
Per superficie da mq 1,5 mq e fino a mq 5,5	23,239	51,125
Per superficie superiore a mq 5,5 e fino a mq 8,5	34,858	62,744
Oltre mq 8,5	46,478	74,364
<u>Non superiore a tre mesi. per ogni mese o frazione di mese, e per ogni mq.</u>		
Per superficie fino a 1 mq	1,549	3,408
Per superficie da 1,5 mq e fino a mq 5,5	2,323	5,112
Per superficie superiore a mq 5,5 e fino a mq 8,5	3,485	6,274
Oltre mq 8,5	4,647	7,436
<u>PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE DI MANIFESTI O SIMILI SU APPOSITE STRUTTURE ADIBITE ALLA ESPOSTIZIONE DI TALI MEZZI (Anche nel caso di cui sia effettuata per conto altrui)</u>		
<u>Annuale e per ogni metro quadrato</u>		
Per superficie fino a 1 mq	15,493	34,084
Per superficie da mq 1,5 mq e fino a mq 5,5	23,239	51,125
Per superficie superiore a mq 5,5 e fino a mq 8,5	34,858	62,744
Oltre mq 8,5	46,478	74,364
<u>Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese, e per ogni mq.</u>		
Per superficie fino a 1 mq	1,549	3,408
Per superficie da mq 1,5 mq e fino a mq 5,5	2,323	5,112
Per superficie superiore a mq 5,5 e fino a mq 8,5	3,485	6,274
Oltre mq 8,5	4,647	7,436
<u>PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLIMINATA (art. 7, comma 7 del D.Lgs. 507/93)</u>		

Allegato sub lett. a) alla deliberazione di G.C. ___ del _____

Annuale e per ogni metro quadrato

Per superficie fino a 1 mq	30,986	49,577
Per superficie da mq 1,5 mq e fino a mq 5,5	46,478	74,364
Per superficie superiore a mq 5,5 e fino a mq 8,5	58,097	85,983
Oltre mq 8,5	69,717	97,603

Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese, e per ogni mq.

Per superficie fino a 1 mq	3,098	4,957
Per superficie da mq 1,5 mq e fino a mq 5,5	4,647	7,436
Per superficie superiore a mq 5,5 e fino a mq 8,5	5,809	8,598
Oltre mq 8,5	6,971	9,760

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante art. 14 D.lgs 507/93 - per conto altrui)

Annuale fino a 1 mq	49,579	109,073
Annuale per superfici superiori ad 1 mq	74,368	163,609
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese e fino a 1 mq	4,957	10,907
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese oltre a 1 mq	7,436	16,360

Se la pubblicità è effettuata in conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI (art. 14 D.Lgs. 507/93, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita a

Per ogni giorno	3,098	6,815
-----------------	-------	-------

Se fa pubblicità di durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI (art. 13 D.Lgs. 507/93, per mq)

Per ogni periodo di 15 gg. o frazione	23,239	51,15
---------------------------------------	--------	-------

PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI (art. 15 D.Lgs. 507/93)

74,369

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15)

Per ogni giorno o frazione	37,184	81,805
----------------------------	--------	--------

PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE

Per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione	3,098	
--	-------	--

PUBBLICITÀ SONORA (art. 13 D.Lgs. 507/93)

Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	9,296	20,451
--	-------	--------

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 D.Lgs. 307/93)

Interna e per ogni mq	23,249	
-----------------------	--------	--

Allegato sub lett. a) alla deliberazione di G.C. ___ del _____

Esterna e per ogni mq	
a) per superficie fino a 1 mq	15,493
b) Per superficie da mq 1,5 mq e fino a mq 5,5	23,239
c) Per superficie superiore a mq 5,5 e fino a mq 8,5	34,858
d) Oltre mq 8,5	46,478
Se luminosa o illuminata si applica una maggiorazione del 100%	

Ai sensi dell'art. 5-bis della Legge n. 16 del 27/02/2002 comma 1 l'imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTO PER SUO CONTO (art. 13 D.Lgs. 507/93, per anno solare)

Autoveicoli con portata maggiore di q.li 30	
a) Senza rimorchio	74,369
b) Con rimorchio	148,738
Autoveicoli con portata inferiore di q.li 30	
c) Senza rimorchio	49,579
d) Con rimorchio	99,158
Motoveicoli o veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	
a) Senza rimorchio	24,789
b) Con rimorchio	49,579

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

	Zona Categoria NORMALE	Zona Categoria SPECIALE (+120%)
PER OGNI FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A CM 70x100		
Per i primi 10 gg	1,239	2,725
Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione	0,3718	0,8180
PER AFFISSIONI OLTRE 1 MQ		
Per i primi 10 gg	1,858	4,087
Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,5577	1,2269

Per le affissioni d'urgenza o festive, art. 22, comma 9) del D.Lgs. 507/93, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.